**Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola[[1]](#footnote-1) / del Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Art. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Commissione: la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS);

b) Regolamento: il Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

c) Coordinatore: il docente che presiede la Commissione;

d) Segretario: il docente che coadiuva il Coordinatore.

**Art. 2 - Composizione della Commissione e durata del mandato**

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) è composta da un Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da uno Studente per ciascuno dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento/Scuola, eletti dal Consiglio del CdS. Non possono far parte della CPDS studenti che siano membri della Commissione AQ del proprio CdS e docenti che siano membri della Commissione AQ dei CdS afferenti al Dipartimento/Scuola. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Sono eleggibili i docenti (professori o ricercatori) afferenti al CdS, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, può essere eletto per un solo Corso di Studio. I componenti docenti restano in carica per un triennio; sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. Per quanto riguarda la componente studentesca l’elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti al CdS, non oltre il primo anno fuori corso. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età. I componenti studenti restano in carica per un biennio; sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto all’art. 5 del presente Regolamento.

5. Gli eletti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento/Presidente della Scuola, con proprio provvedimento. Il provvedimento di nomina viene trasmesso al Settore Strategia e programmazione della didattica dell'Area Qualità, programmazione e supporto strategico ed è pubblicato nella pagina web del Dipartimento/della Scuola dedicata alla Qualità.

6. La Commissione è presieduta da un Coordinatore, eletto tra la componente docente nella prima riunione della CPDS. A parità di voti viene eletto il docente di fascia più elevata e, in caso di parità di fascia, il più anziano nel ruolo.

**Art. 3 - Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore

a) nomina, nella prima seduta della Commissione, il Segretario tra i componenti Docenti;

b) fissa, nella prima seduta della Commissione, la data delle tre adunanze ordinarie obbligatorie in ciascun anno accademico;

c) convoca, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno);

d) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze, con le modalità indicate nella lettera precedente;

e) presiede le sedute della Commissione, secondo quanto stabilito nell'articolo 7 del presente Regolamento;

f) segnala ai Coordinatori di Corso di Studio e al Direttore del Dipartimento/Presidente della Scuola l'eventuale mancato funzionamento della Commissione;

g) trasmette la Relazione Annuale della CPDS al Nucleo di Valutazione ed al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno (D.Lsg. 19/2012 - Art.13 ).

2. Nel caso di gravi inadempienze del Coordinatore, in relazione agli obblighi e alle attività della Commissione, può essere presentata al Consiglio di Dipartimento/della Scuola una mozione di sfiducia del Coordinatore finalizzata alla sua sostituzione. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno la metà più uno dei componenti della Commissione stessa. Il Consiglio di Dipartimento/della Scuola ha l'obbligo di discutere e deliberare su tale richiesta entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta stessa. L'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio determina la decadenza del Coordinatore da membro della CPDS e l'individuazione di un nuovo componente docente, con le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento, e, successivamente, l’elezione da parte del Consiglio della Commissione di un nuovo coordinatore.

**Art. 4 - Il Segretario**

Il Segretario è designato dal Coordinatore secondo quanto previsto all’art. 3 e svolge il suo mandato fintanto che resta in carica il Coordinatore che lo ha designato. Può essere riconfermato nelle funzioni dal successivo Coordinatore.

2. Il Segretario ha il compito di:

a) redigere i verbali delle sedute e di inviarli, una volta approvati e sottoscritti secondo quanto stabilito al successivo articolo 6, a chi di competenza per la loro pubblicazione on-line e conservazione;

b) coadiuvare il Coordinatore nelle attività organizzative necessarie per il buon funzionamento della Commissione.

**Art. 5 - Sostituzione dei Componenti**

1. In caso di decadenza dell’eletto, Docente o Studente, o di cessazione dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvede alla nomina del primo dei non eletti nell’ambito del CdS interessato. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il residuo periodo di mandato.

2. Laddove non vi siano altri nominativi, il relativo CdS è tenuto, entro e non oltre 10 giorni, a procedere alla nuova elezione del componente Docente o Studente, che resterà in carica per il residuo periodo di mandato.

3. Il Componente Studente è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della CPDS della sua decadenza dallo status di Studente.

4. Un Componente (sia esso Docente o Studente) può dimettersi dalla carica solo per gravi e giustificati motivi.

5. I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute continuative della CPDS decadono dall'organo. La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento/della Scuola nella prima adunanza utile. Alla sostituzione del componente decaduto si provvede in conformità alle previsioni precedenti.

**Art. 6 - Compiti della Commissione**

1. La Commissione provvede, in conformità alla normativa vigente e in ossequio agli artt. 27 comma 8 e 33, comma 4 del vigente Statuto a:

a) mettere in atto tutti i provvedimenti e ad assolvere gli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio;

b) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’Ordinamento Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico;

c) esprimere parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

d) a porre in essere ogni atto e/o attività necessari o utili all’assolvimento dei compiti assegnati alla CPDS ai sensi della normativa vigente, ove necessario anche in raccordo con altre CPDS.

2. La Commissione, istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, provvede a segnalare al Direttore del Dipartimento di riferimento del CdS e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del CdS, al Presidente della Scuola (ove costituita) ed eventualmente al Rettore le irregolarità accertate.

3. La Commissione, sulla base delle informazioni derivanti dalla Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS), con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, in accordo con quanto prescritto nel Documento ANVUR "Linee guida per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio" del 10/08/2017, ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prenda in considerazione il complesso dell’offerta formativa, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS.

a) La Relazione annuale deve contenere:

1. *Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;*
2. *Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;*
3. *Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;*
4. *Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico;*
5. *Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS;*
6. *Ulteriori proposte di miglioramento.*

b) La Relazione Annuale della CPDS è inviata al Presidio di Qualità e ai CdS, oltre che al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico entro le scadenze prefissate.

**Art. 7 - Attività della Commissione**

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti si riunisce, su convocazione del Coordinatore, secondo le modalità stabilite al precedente art. 3 e quelle indicate nel prossimo comma, almeno tre volte in un anno accademico e comunque in occasione di specifiche esigenze.

2. L’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente la maggioranza semplice dei componenti della CPDS. L’assemblea è presieduta dal Coordinatore, che viene assistito dal Segretario. In caso di assenza motivata e giustificata del Coordinatore la seduta della Commissione viene presieduta dal Professore di I fascia, o, in mancanza, di II fascia, più anziano nel ruolo presente alla seduta. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta i risultati delle eventuali votazioni, dando conto di tutto ciò nel verbale, redatto dal Segretario. Le deliberazioni della Commissione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità nelle votazioni il voto del Coordinatore vale doppio.

3. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale. I verbali della Commissione sono pubblicati nella pagina web del Dipartimento/Scuola dedicata alla Qualità.

1. Ove costituita. [↑](#footnote-ref-1)